

Polizza Assicurativa

In breve

POLIZZA NUMERO. 1966613 REVO

Quando si attivano le coperture?

Dal momento dell'accettazione e pagamento della prenotazione.

Quando terminano?

Alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto (partenza aereo/nave check-in in struttura).

Coperture

La Compagnia rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione o Servizio Turistico per rinuncia al viaggio/servizio.

Rinuncia / modifica viaggio

- malattia;
- infortunio;
- revoca delle ferie;
- impegni di lavoro documentati e intervenuti in modo certo dopo la prenotazione;
- patologie della gravidanza;
- malattia del cane o del gatto con certificato medico veterinario;
- guasti in casa tali da non consentire il viaggio;
- qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato tali da non consentire oggettivamente il viaggio/evento;
- morte dell'Assicurato, un suo Familiare, o un Compagno di Viaggio.

Massimali:

10.000 € per Assicurato non più di 20.000 € a prenotazione.

Polizza Assicurativa

In breve

POLIZZA NUMERO. 1966613 REVO

Cancellazione per atto terroristico

La Compagnia rimborsa per rinuncia al viaggio derivante da atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio.

- l'atto di terrorismo sia avvenuto nei 15 giorni precedenti la partenza;
- l'atto di terrorismo sia avvenuto entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio oppure da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento;
- l'atto di terrorismo abbia provocato danni a persone o cose;
- l'atto di terrorismo sia stato dichiarato come tale dall'Autorità Governativa dello Stato ove esso è avvenuto;
- altro atto di terrorismo sia avvenuto nel luogo di destinazione nei 7 giorni precedenti la data di prenotazione del viaggio

Massimali:

10.000 € per Assicurato non più di 20.000 € a prenotazione

Travel reProtection

Rimborso delle spese in caso di ritardato arrivo (per qualsiasi motivo documentabile) sul luogo di partenza o di inizio soggiorno. Per: guasto/incidente al veicolo utilizzato per recarsi presso la struttura ricettiva; eventi naturali che impediscano di prendere il primo mezzo di trasporto previsto per raggiungere la struttura ricettiva (es.: traghetto, aereo, treno).

Massimali:

E' rimborsato il costo della prima notte presso la struttura ricettiva prenotata fino ad un massimo di 100,00€ a persona per camera; 250,00€ a notte

Dov'è valida la mia copertura?

Mondo intero.

È previsto uno scoperto?

Sì, il 15% di Franchigia; a esclusione dei casi Ricovero e Morte .

Come avviare una pratica di rimborso

www.refundandgo.com

Contatti utili

info@refundandgo.com

pag.2

REVO INSURANCE S.P.A.

POLIZZA COLLETTIVA N° 1966613

•••

ASSICURAZIONE RINUNCIA O MODIFICA AL VIAGGIO

INTERMEDIARIO:

Codice Intermediario 646

Fischetti Insurance Broker

Via Taranto n. 6

00182 Roma

Tel. 06-77591580

PARTITA IVA: 06869921004

*** "Norme Comuni" valide tra l'Assicurato e la Compagnia Assicurativa ***

Glossario.....	5
Norme comuni – Valide per il Contraente	6
Copertura Rinuncia o modifica al viaggio – Valida per l'Assicurato	9
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	10
Come è prestata l'assicurazione	11
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	11
Norme relative alla copertura Rinuncia o modifica al viaggio	11
Contatti utili	12

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia i singoli clienti che acquistano il viaggio alla tariffa del Contraente proposta dalla struttura ricettiva.
Atto di terrorismo:	Qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne.
Dati:	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici (organizzati in strutture logiche o meno) software, che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un sistema informatico e che siano soggetti regolarmente a procedure di back-up.
Dati personali:	I. Le informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della legge sulla privacy; e II. Il numero della patente di guida o di altro documento personale; il codice fiscale (il numero di previdenza sociale); i recapiti telefonici non pubblicati; i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN; quando tali informazioni consentano di identificare o contattare una persona fisica o consentano l'accesso ai suoi dati bancari o finanziari o a informazioni sanitarie con esclusione delle informazioni lecitamente disponibili al pubblico; III. Dati particolari (ex sensibili) come disciplinati dall'art. 9 del GDPR e successive modifiche e integrazioni.
Dati societari:	Qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato, a titolo esemplificativo ma non limitativo comprenda: registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'Assicurato.
Evento:	L'accadimento che ha generato direttamente il sinistro.
Familiare:	Il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/ scoperto:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Infortunio:	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Istituto di cura:	Struttura sanitaria (pubblica o privata) regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia:	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malware:	Programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al sistema informatico o ai Dati in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.
Periodo di assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in polizza, e ogni qualvolta la polizza venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'assicurazione.
Ricovero:	La permanenza dell'Assicurato nell'Ospedale/Istituto di Cura/Struttura Sanitaria, pubblico o privato, in qualità di paziente, per un periodo di 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema informatico:	Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer, telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati , dispositivi di rete, e sistemi di back up che: <ul style="list-style-type: none"> • siano gestiti e siano di proprietà dell'Assicurato oppure da questo noleggiati; • siano gestiti contrattualmente da un soggetto terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali dispositivi. in relazione alla sola copertura Responsabilità civile verso terzi e per i servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza.
Viaggio:	Il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Violazione dei dati:	Il furto, la perdita, l'illecita o non autorizzata divulgazione di Dati Personali.

Norme comuni – Valide per il Contraente

Art. 1.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge.

Art. 1.14 Foro competente



Qualora il Contraente sia un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o applicazione dell'assicurazione è sottoposta alla competenza del Foro di residenza o domicilio del consumatore o, a sua scelta, del Foro di Milano.

Qualora il Contraente non sia un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), in caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente assicurazione, il Foro competente è a scelta della parte attrice:

- il foro del luogo dove ha la sede legale il Contraente o l'Assicurato;
- il foro del luogo dove ha la sede legale l'intermediario cui è assegnata la polizza;
- il foro di Milano.

Art. 1.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di assicurazione, la polizza è disciplinata dalla vigente legge italiana.

Art. 1.16 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La Compagnia non è tenuta a prestare alcuna copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente assicurazione, qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possa esporre la Compagnia a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

** "Norme Comuni" valide tra l'Assicurato e la Compagnia Assicurativa **

Copertura Rinuncia o modifica al viaggio – Valida per l'Assicurato



Modalità di adesione

L'Assicurato ha aderito alla polizza collettiva Rinuncia o modifica del viaggio mediante una tecnica di comunicazione a distanza, il sito internet di prenotazione.

Il contratto di assicurazione si considera concluso, facoltativamente, mediante tecnica di comunicazione a distanza, nel momento in cui l'aderente, che ha già preso visione del Set Informativo reso disponibile durante il procedimento di acquisto on-line, ha ricevuto il certificato di assicurazione e copia del Set Informativo all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione alla piattaforma di prenotazione.

La Compagnia assume gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione nei confronti dell'aderente a partire dalla data di decorrenza senza ulteriori comunicazioni tra le parti.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/205) il diritto di recesso non si applica per le polizze assicurative di durata inferiore a un mese.

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione o Servizio Turistico per rinuncia al viaggio/servizio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare della società di persone e/o dello Studio Associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Per causa si intende:

- malattia;
- infortunio;
- morte;
- revoca delle ferie;
- impegni di lavoro documentati e intervenuti in modo certo dopo la prenotazione;
- patologie della gravidanza;
- malattia del cane o del gatto con certificato medico veterinario;
- guasti in casa tali da non consentire il viaggio;
- qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato tali da non consentire oggettivamente il viaggio.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.

Sono escluse dal rimborso le tasse aeroportuali rimborsabili.

La Compagnia rimborsa la penale addebitata ai seguenti soggetti purché risultino assicurati e iscritti alla medesima pratica, come risultante dagli dall'acquisto della tariffa Refoundandgo

- all'Assicurato ;
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.

Art. 2.2 Annullamento per atto di terrorismo

La Compagnia rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione o per un servizio Turistico per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio.

La garanzia è operante se:

- l'atto di terrorismo sia avvenuto nei 15 giorni precedenti la partenza;
- l'atto di terrorismo sia avvenuto entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio oppure da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento. **Non sono considerate destinazioni gli scali delle tratte aeree intermedie;**
- l'atto di terrorismo abbia provocato danni a persone o cose;
- l'atto di terrorismo sia stato dichiarato come tale dall'Autorità Governativa dello Stato ove esso è avvenuto;
- altro atto di terrorismo sia avvenuto nel luogo di destinazione nei 7 giorni precedenti la data di prenotazione del viaggio.

La penale non può essere rimborsata nel caso in cui l'annullamento sia causato dal timore che si verifichi un atto di terrorismo, fatti salvi i casi disciplinati dal presente articolo.

Rimane comunque escluso qualsiasi perdita dovuta ad atto di terrorismo che coinvolga assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

Art. 2.3 Spese di protezione del viaggio

La Compagnia rimborsa all'Assicurato, che ha acquistato la tariffa BeSafe, le spese in caso di ritardato arrivo (per qualsiasi motivo documentabile) sul luogo di partenza o di inizio soggiorno. È rimborsato il costo della prima notte presso la struttura ricettiva prenotata, fino ad un massimo di euro

100,00 per persona e per camera/unità abitativa, con il limite di euro 250,00 a notte per una della seguenti cause: guasto/incidente al veicolo utilizzato per recarsi presso la struttura ricettiva; eventi naturali che impediscano di prendere il primo mezzo di trasporto previsto per raggiungere la struttura ricettiva (es.: traghetto, aereo, treno).

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.1 Esclusioni

La Compagnia non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente o indirettamente da:

- a) cause non oggettivamente documentabili;
- b) cause note all'Assicurato al momento della prenotazione; sono invece incluse le cause di ordine medico note al momento della prenotazione e che ragionevolmente non rappresenteranno un motivo di impedimento al viaggio.
- c) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- d) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- e) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- f) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo o uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- g) atto di terrorismo, ad esclusione di quanto previsto all'art.2.2;
- h) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- j) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- k) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- l) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- m) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- n) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- o) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- p) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- q) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- r) malattie psichiche;
- s) suicidio o tentativo di suicidio;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS o dall' autorità governativa del paese del turista o della struttura ricettiva), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità o da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) paura di volare o paura di viaggiare;
- v) danni derivanti da qualsiasi esposizione relativa a rischi cyber come di seguito precisato:
 - v.1) gli importi che l'Assicurato o il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari);
 - v.2) qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un atto cyber o da un incidente cyber che comporti lesioni fisiche a terzi o danni materiali a cose di terzi;
 - v.3) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato;
- w) danni derivanti dall' interruzione dell'Esercizio verso Clienti e/o Fornitori (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le estensioni per Clienti, Fornitori, Servizi Pubblici e Privati) relativamente all'interruzione totale o parziale di Infrastrutture Critiche, comprese, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, elettricità, petrolio, gas, carbone, acqua, fognature, energie rinnovabili, servizi internet o in cloud, o telecomunicazioni.

Art. 3.2 Limiti di indennizzo e criteri di liquidazione

La Compagnia rimborsa la penale di annullamento nella percentuale effettivamente prevista/corrisposta alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l'annullamento del viaggio (art. 1914 del Codice Civile).



La Compagnia rimborsa sino a un capitale massimo di € 10.000 per persona/assicurato e comunque non oltre € 20.000 per prenotazione.

Art. 3.3 Scoperto di polizza



Per rinunce dovute a motivi diversi da decesso, infortunio o malattia con ricovero ospedaliero è previsto uno scoperto fisso del 15% da applicarsi al rimborso dovuto.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 4.1 Operatività della garanzia

Si precisa che la copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;

- dalle ore e dal giorno indicati nel sistema di prenotazione e acquisto della tariffa BeSafe e indicati nel certificato contenuto nella email di conferma dell'acquisto.
Come riferimento per la decorrenza, BeSafe utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). La garanzia decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;
- in caso di persona fisica, se il Contraente è maggiorenne dotato di capacità di agire;
- se il premio è stato pagato.

Art. 4.2 Persone assicurabili

La presente copertura opera per le persone di età inferiore a 85 anni .

Art. 4.3 Validità della copertura per il singolo Assicurato

La copertura per il singolo Assicurato è valida contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi da lui acquistati o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo.

Qualora l'Assicurato avesse prenotato dei servizi poi non confermati, può inserire tali servizi fino a 20 giorni di calendario prima della data di validità del primo servizio assicurato. In caso di annullamento o modifica, la Compagnia rimborsa le penali dei soli servizi assicurati al momento della causa che ha determinato l'annullamento del viaggio.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla copertura Rinuncia o modifica al viaggio

Art. 5.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro



L'Assicurato contraente della tariffa Be Safe, dopo aver annullato il viaggio presso l'organizzazione del viaggio/servizio e con una delle due seguenti modalità:

- via internet (sul sito www.refundandgo.com)
- mail: info@refundandgo.com

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Mecenate 90, 20138 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinurance.com
www.revoinurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

deve dare avviso entro 30 giorni da quando si è verificata la causa, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia:

- dati anagrafici, quali codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT (nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata.

Successivamente deve fornire:

- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- catalogo e programma del viaggio con relativo regolamento di penale;
- contratto di viaggio/soggiorno con ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale;
- documenti di viaggio.

L'Assicurato deve inoltre:

- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno degli assicuratori stessi; dare comunicazione a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La copertura è operante per una unica domanda di rimborso relativa a ogni prenotazione, al verificarsi della quale la garanzia decade.

La Compagnia corrisponde i rimborsi in euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

La Compagnia garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa. **Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.**

Contatti utili

Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Mecenate 90, 20138 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: info.revo@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato può contattare la Compagnia con una delle seguenti due modalità:

- via internet (sul sito www.refundandgo.com)
- mail: info@refundandgo.com

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Mecenate 90, 20138 Milano
tel: +39 02 9288 5700 | fax: +39 02 9288 5749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
www.revoinsurance.com

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167
Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza collettiva per "Rinuncia o modifica al viaggio" è un'assicurazione che prevede il rimborso di una penale in caso di imprevisti che comportano la modifica o la rinuncia al viaggio. La polizza rimborsa anche le spese di protezione del viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza per qualsiasi motivo documentabile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Rinuncia o modifica al viaggio:** rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una compagnia Aerea o di Navigazione o Servizio Turistico per rinuncia al viaggio/servizio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare della società di persone, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.
- ✓ **Annullamento viaggio per atto di terrorismo:** rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia o modifica al viaggio/servizio per atto di terrorismo che:
 - sia avvenuto entro 15 giorni dall'inizio viaggio/servizio ed entro km 100 di distanza dal luogo di destinazione;
 - abbia provocato danni a persone o cose;
 - sia stato dichiarato come tale dall'autorità Governativa dello Stato dove avvenuto;
 - sia avvenuto nel luogo di destinazione nei 7 giorni precedenti la data di prenotazione del viaggio.
- ✓ **Spese di protezione del viaggio:** rimborso delle spese in caso di ritardato arrivo (per qualsiasi motivo documentabile) sul luogo di partenza o di inizio soggiorno.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione viaggi già iniziati o servizi già usufruiti prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo come indicato in polizza.
- ! L'assicurazione non copre annullamenti o modifiche determinati direttamente o indirettamente da cause note all'Assicurato al momento della prenotazione, fallimento del Vettore o qualsiasi fornitore.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo Intero



Che obblighi ho?

Hai il dovere di fornire, al momento dell'adesione alla polizza, dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della copertura assicurativa, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, tramite il sito www.refundandgo.com alla mail info@refundandgo.com;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è determinato sulla base della combinazione specifica tra il tasso fissato dalla Compagnia e il costo del servizio assicurato.

Puoi pagare tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;

- denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalla data di emissione della polizza.

In particolare, la garanzia Annullamento decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.

La polizza è emessa senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

La polizza termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta.

Assicurazione Rinuncia o modifica al viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.



Polizza collettiva per rinuncia o modifica al viaggio

Data di realizzazione: 28.02.2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Mecenate 90, 20138 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Elba Assicurazioni S.p.A. (ora ridenominata REVO Insurance S.p.A.)

Il patrimonio netto ammonta a Euro 73.669.727, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a Euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro 52.681.638.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2021 del Gruppo Elba Assicurazioni (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile sul sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations, sottosezione Solvency.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di Elba Assicurazioni S.p.A. ammonta a Euro 40.828.658, il Requisito patrimoniale minimo a Euro 10.520.617 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura a Euro 87.791.513.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di Elba Assicurazioni S.p.A. è pari a 215,02%, quello del Gruppo Elba è pari a 271,38%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

✓ RINUNCIA O MODIFICA AL VIAGGIO

La polizza rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione o Servizio Turistico per rinuncia al viaggio/servizio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Per causa si intende:

- malattia;
- infortunio;
- morte;
- revoca delle ferie;
- impegni di lavoro documentati e intervenuti in modo certo dopo la prenotazione;
- patologie dopo la gravidanza;
- malattia del cane o del gatto con certificato medico veterinario;
- guasti in casa tali da non consentire il viaggio;
- qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l'assicurato tali da non consentire oggettivamente il viaggio.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.

✓ ANNULLAMENTO PER ATTO DI TERRORISMO

La polizza rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione o Servizio Turistico per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio e fino a 15gg. dall'inizio viaggio/soggiorno ed entro km 100 di distanza dal luogo di destinazione.

✓ SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

La polizza rimborsa le spese in caso di ritardato arrivo (per qualsiasi motivo documentabile) sul luogo di partenza o di inizio soggiorno. È rimborsato il costo della prima notte presso la struttura ricettiva prenotata, per una delle seguenti cause: guasto/incidente al veicolo utilizzato per recarsi presso la struttura ricettiva; eventi naturali che impediscano di prendere il primo mezzo di trasporto previsto per raggiungere la struttura ricettiva (es.: traghetto, aereo, treno).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi:

Non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alle esclusioni di polizza:

- cause non oggettivamente documentabili;
- cause, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atto di terrorismo;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- malattie psichiche;
- suicidio o tentativo di suicidio;

- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS o dall' autorità governativa del Paese del turista o della struttura ricettiva), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità o da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- paura di volare e/o paura di viaggiare;
- danni derivanti da qualsiasi esposizione relativa a rischi cyber:
 - gli importi che l'Assicurato o il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari);
 - qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un atto cyber o da un incidente cyber che comporti lesioni fisiche a terzi o danni materiali a cose di terzi;
 - qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato;
- danni derivanti da interruzioni di infrastrutture critiche con o senza danni materiali;
- danni derivanti dall' interruzione dell'Esercizio verso Clienti e/o Fornitori (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le estensioni per Clienti, Fornitori, Servizi Pubblici e Privati) relativamente all'interruzione totale o parziale di Infrastrutture Critiche, comprese, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, elettricità, petrolio, gas, carbone, acqua, fognature, energie rinnovabili, servizi internet o in cloud, o telecomunicazioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>L'Assicurato è obbligato, dopo aver annullato il viaggio presso l'organizzazione del viaggio/ servizio, di dare comunicazione alla Compagnia entro 5 giorni da quando si è verificata la causa, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati anagrafici, quali codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, e recapito; - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT (nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica; - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata. <p>Successivamente deve fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; - catalogo e programma del viaggio con relativo regolamento di penale; - contratto di viaggio/soggiorno con ricevute di pagamento; - estratto conto di prenotazione e di penale; - documenti di viaggio. <p>Gli eventuali sinistri vanno denunciati con una delle seguenti due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ via internet (sul sito www.refundandgo.com); ○ via posta (all'indirizzo info@refundandgo.com). <p>La documentazione atta alla definizione del sinistro documenti deve essere inviata nelle modalità di cui sopra.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'Intermediario a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p>
----------------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>La polizza è emessa senza tacito rinnovo e termina alla data di scadenza senza tacito rinnovo.</p> <p>Nel caso della garanzia Annullamento per atto di terrorismo è valida fino all'utilizzo del primo servizio contrattualmente previsto.</p>
----------------------	---

Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.
--------------------	--

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato per le polizze assicurative di durata inferiore ad un mese, ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/205), non può esercitare il diritto di recesso.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate del DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è destinata a tutti coloro che acquistano il pacchetto vacanza con tariffa BeSafe e vogliono tutelarsi nei confronti degli imprevisti che potrebbero impedire loro di usufruire di quanto prenotato

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, n. 90 – 20138 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a Revo Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO